

C.N. 14/2013



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

- | | |
|----------|---------------------|
| Dott. | Presidente |
| Dott. | componente |
| Dott. | componente |
| Dott. | componente |
| Dott.ssa | componente-relatore |

DECISIONE

Premesso:

Che l'Ufficio Centrale Circostrizionale - Circostrizione Elettorale Toscana, per l'elezione della Camera dei deputati dei giorni 24 e 25 febbraio 2013, con provvedimento del 22 gennaio 2013, non ha ammesso la lista dei candidati "Io amo l'Italia", per non essere stato raggiunto il numero minimo di firme valide per la presentazione della lista previsto dalla legge, in quanto n. 246 firme sono state autenticate, a norma dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, da persona

qualificatasi come giudice di pace senza che sull'atto di autenticazione fosse apposto il timbro dell'ufficio, così come espressamente previsto dagli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 445 del 2000;

Che, nel corso della successiva riunione ex art. 22, terzo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, svoltasi il 23 gennaio 2013, il predetto Ufficio Circostrizionale ha deliberato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del Rosselli Del Turco di ritenere validamente autenticate le firme o, in subordine, di consentire l'apposizione del timbro mancante, in quanto <il provvedimento di non ammissione è stato assunto in via definitiva nella giornata del 22/1/2013 e comunicato alla parte nella stessa giornata alle ore 22,23, avendo rilevato un vizio nella autenticazione di n. 240 firme di presentazione della lista non suscettibile di essere emendato attraverso produzioni documentali>;

Che, con ricorso depositato il 24 gennaio 2013 presso l'Ufficio Circostrizionale sopra indicato, lo stesso Rosselli Del Turco ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di esclusione della lista "Io amo l'Italia", rilevando che erroneamente detto Ufficio avrebbe qualificato l'apposizione del timbro mancante alla stregua di un'attività documentale, e, conseguentemente, assoggettabile a decadenza, laddove l'apposizione del timbro costituirebbe semplice integrazione formale della identificazione dei firmatari, già avvenuta e giuridicamente valida, avendo il timbro la sola funzione di attestare l'identità di chi autentica le firme;

Che il predetto Ufficio, nel trasmettere il ricorso, si è riportato alle deduzioni già svolte nel provvedimento impugnato.

Considerato:

Che, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, l'autenticazione delle sottoscrizioni, pur non corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non esclude la validità delle firme purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta (v. Cons. Stato, 23 settembre 2011, 5345);

Che, nella specie, il soggetto che ha proceduto all'autenticazione delle firme ha provveduto, oltre che ad apporvi la sua sottoscrizione, a scrivere in stampatello - così da rendere chiaramente leggibili i relativi dati - il suo nome e cognome nonché la sua qualifica di giudice di pace;

Che, alla stregua della richiamata interpretazione del dettato normativo, erroneamente, l'Ufficio Centrale Circostrizionale - Circostrizione Elettorale Toscana ha escluso la sanabilità del vizio consistente nella mancanza del timbro dell'Ufficio del Giudice di pace;

Che, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e annulla il provvedimento impugnato. Si comunichi.

Roma, 26 gennaio 2013

Il Presidente

I Componenti

Depositato in Segreteria

oppd

16/1/2013